

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IMPARARTE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNOLA AI COLLI VR VIA
CALCINESE 48

Numero REA: VR - 332182

Codice fiscale: 03387120235

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

All "B" al N. 563 di Rep. e N. 445 di Racc.

**STATUTO
COOPERATIVA SOCIALE IMPARARTE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Colognola ai Colli all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile la Società cooperativa denominata Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE IMPARARTE ONLUS".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI° libro V del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Sempre l'organo amministrativo potrà provvedere con semplice delibera a variare la sede legale della società, purché nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa Sociale Impararte è una cooperativa di solidarietà sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

La Cooperativa pertanto si propone di creare occasioni di lavoro ai propri soci che dovranno, come requisito per l'ammissione essere in possesso di un diploma di scuola media superiore

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà avvalersi anche di persone terze non socie, pur intendendo rimanere nelle società cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, e nell'interesse degli associati, ha ad oggetto:

- 1. Gestione organizzazione, coordinamento di doposcuola presso scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori;*
- 2. Gestione organizzazione, coordinamento di Centri Ricreativi di attività ludico - sportive per ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori e per i bambini della scuola d'infanzia;*
- 3. Gestione organizzazione, coordinamento di asili nido, baby - parking ludoteche, ludobus e spazi gioco per bambini da tre (3) mesi a dieci (10)*

anni;

4. Gestione organizzazione, coordinamento di servizi di assistenza domiciliare a minori (baby - sitter e recupero scolastico personalizzato);
5. Gestione organizzazione, coordinamento e creazione di progetti scolastici per le scuole d'infanzia, scuole elementari e medie inferiori;
6. Gestione organizzazione, coordinamento e creazione di fattorie didattiche;
7. Gestione organizzazione, coordinamento istituti scolastici (scuola d'infanzia, scuole elementari e medie inferiori e superiori);
8. Gestione organizzazione, coordinamento biblioteche, centri sportivi, bar, parchi gioco;
9. Gestione organizzazione, coordinamento centri per disabili e anziani;
10. Gestione organizzazione, coordinamento di servizi di assistenza a soggetti/famiglie in difficoltà socio - comunicative;
11. Gestione organizzazione, coordinamento case famiglia;
12. Gestione organizzazione, coordinamento corsi di formazione e orientamento per qualsiasi fascia di età e a qualsiasi livello;
13. Vendita di oggetti artistici o altro prodotti dai Soci;
14. Pubblicazione di progetti educativi;
15. Organizzazione di eventi culturali;
16. Promozione dell'inserimento giovanile in ambito lavorativi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinente ai medesimi. Per il conseguimento delle finalità sociali ed allo scopo di assicurare una maggiore efficacia alla propria azione, la Cooperativa può aderire ad altri organismi associativi, cooperativistici, specialmente quelli del settore.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività possono essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

CAPITALE – QUOTE - SOCI

Art. 5 - (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore

Curriculum vitae

I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:

a) Soci Prestatori

quanti si impegnano a prestare la loro attività lavorativa sotto qualsiasi forma o contratto, così come previsto dalla legge 142/2001, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;

b) Soci Volontari

che si impegnano a prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci Associazioni Cooperative ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;*
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute la categoria di socio di appartenenza;*
- c) il valore della quota che propone di sottoscrivere;*
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto oltre agli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.*

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;*
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;*
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.*

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:*
 - del capitale sottoscritto;*
 - dell'eventuale tassa di ammissione;*
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;*
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.*

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 - (Quote e loro alienazioni)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote di valore minimo pari a euro venticinque (25,00) e nel complesso, non superiori ai limiti di legge per ogni socio;*
- 2) ai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;*

3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2532 c.c.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 ss.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2533 c.c. nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore della quota sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 34 ss, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 ss. del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - (Liquidazione del socio)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ. .

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità

previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 - (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro cento (100).

Art. 18 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 19 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 - (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio di Amministrazione;*
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.*

Art. 21 - (Assemblee)

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio), inviata almeno otto (8) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e, destina gli utili;*
- 2) Delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17;*
- 3) Procede alla nomina degli Amministratori;*
- 4) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto del soggetto deputato al controllo contabile;*
- 5) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci se nominati;*
- 6) Approva i regolamenti interni;*
- 7) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;*
- 8) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;*
- 9) Delibera sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..*

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo impongano.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al

voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 - (Votazioni, diritto di voto, deleghe)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; in ogni caso deve essere possibile l'individuazione del votante.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione e la categoria di appartenenza; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre (3) voti.

Anche i soci sovventori hanno diritto ad un solo voto indipendentemente dall'apporto conferito.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del cod. civ..

Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

Art. 25 - (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a quello massimo consentito dalla legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 27 - (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 28 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 - (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

Art. 30 - (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 - (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, e due Sindaci supplenti eletti dall'assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

BILANCIO - RISERVE - RISTORNI

Art. 32 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio (1 gennaio) al trentuno dicembre

(31 dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);*
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;*
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;*
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.*

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 33 - (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ai soci ad aumento del loro compenso per la prestazione mutualistica resa ;*
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.*

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 34 - (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Confcooperative di Verona il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centottanta (180) giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03,:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Con lo scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

b) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per

disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2514 C.c., e devono essere inderogabilmente osservati:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Elena Leardini - Vincenzo Scaduto, notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO A' SENSI DELL'ART. 20, COMMI 2 E 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 43890/01 DEL 17 AGOSTO 2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI VERONA2.

VERONA, IL 29 DICEMBRE 2004

FIRMATO VINCENZO SCADUTO, NOTAIO